

Università contro le celle chiuse: l'appello per fermare il ritorno al passato

*di Elton Kalica**

Ristretti Orizzonti, 17 giugno 2025

I Rettori dell'Università degli Studi di Siena e dell'Università per Stranieri di Siena hanno chiesto al Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria (DAP) di revocare il "regime chiuso" imposto alla Casa di Reclusione di San Gimignano e di ripristinare il modello "aperto" previsto dall'accordo sul Campus universitario per studenti detenuti, firmato nel dicembre 2023.

In una lettera indirizzata alla direzione del carcere – e inviata per conoscenza ai ministri della Giustizia e dell'Università, al capo del DAP e al Garante nazionale dei detenuti – i rettori Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari definiscono la stretta voluta dal DAP «un castigo nel castigo»: Il regime delle celle chiuse è disumano per i detenuti, peggiorativo per il personale e controproducente sul piano della sicurezza, scrivono i vertici accademici.

Il campus, ricordano, è un'esperienza considerata d'eccellenza: San Gimignano detiene oggi la più alta percentuale di iscritti all'università fra gli istituti penitenziari italiani e, ad aprile, tre studenti detenuti hanno conseguito la laurea. «Risultati che vanno oltre le statistiche e incidono sul clima detentivo», sottolineano i due atenei. Non si tratta dell'unico allarme. Un mese fa, anche la redazione di Ristretti Orizzonti aveva rivolto un analogo appello al DAP in cui si denunciava l'esclusione dei detenuti di Alta Sicurezza dalle attività di redazione, senza però ottenere alcuna risposta.

I rettori chiedono dunque al DAP di «rimediare a una scelta retroattiva e incostituzionale» e di garantire valutazioni individuali, non provvedimenti indifferenziati, per coniugare sicurezza e rieducazione. In chiusura, confermano «profonda preoccupazione» per la sorte di un progetto che, avvertono, non può sopravvivere dietro porte serrate.

Pubblichiamo di seguito la lettera dei Rettori Roberto Di Pietra e Tomaso Montanari

**Redazione di Ristretti Orizzonti*



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Alla cortese attenzione della dott.ssa Maria Grazia Giampiccolo
Direttrice della Casa di Reclusione di San Gimignano

e per opportuna conoscenza

All'On. Carlo Nordio
Ministro della Giustizia

Alla Sen. Anna Maria Bernini
Ministro dell'Università e della Ricerca

Al Dott. Eugenio Giani
Presidente della Regione Toscana

Alla Sig.ra Alessandra Nardini
Assessora all'Istruzione, Formazione professionale, Università e Ricerca della Regione
Toscana

Alla Dott.ssa Serena Spinelli
Assessora alle Politiche sociali della Regione Toscana

Alla Prof.ssa Alessandra Petrucci
Rettrice dell'Università di Firenze

Al Prof. Riccardo Zucchi
 Rettore dell'Università di Pisa



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Al Prof. Giancarlo Monina

Presidente della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP)

Alla Dott.ssa Ilaria Cornetti

Magistrato dell'Ufficio di Sorveglianza di Siena

Alla Dott.ssa Lina Di Domenico

Capo Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria f.f.

Alla Dott.ssa Gloria Manzelli

Capo del Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria

Alla Prof.ssa Nicoletta Fabio

Sindaco del Comune di Siena

Al Dott. Andrea Marrucci

Sindaco del Comune di San Gimignano

Al Dott. Riccardo Turrini Vita

Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

All'Avv. Giuseppe Fanfani

Garante dei diritti dei detenuti per la Regione Toscana

Alla Dott.ssa Sofia Ciuffoletti

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di San Gimignano

Al Dott. Stefano Longo

Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Siena



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Oggetto: richiesta di ripristino del regime custodiale aperto nel Campus Universitario per studenti detenuti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano

“Dignità è un Paese dove le carceri non siano sovraffollate e assicurino il reinserimento sociale dei detenuti. Questa è anche la migliore garanzia di sicurezza.”

Con queste parole, pronunciate il 3 febbraio 2022 davanti al Parlamento in seduta comune, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sottolineato – nella sua altissima veste istituzionale – l’inscindibile legame che corre tra la qualità della carcerazione e il bene comune. Il rispetto della dignità delle persone detenute non è soltanto giusto di per sé, ma rappresenta anche un evidente vantaggio per l’intera collettività. Un carcere che non ha orizzonti diversi dalle sue mura, che serra le porte alla speranza e chiude ogni spiraglio alla possibilità di riscatto, diventa terreno fertile per i reati di domani. Finisce, per una sorta di eterogenesi dei fini, con l’essere un prezioso alleato della criminalità che dovrebbe prevenire. Al contrario, come bene altri ha osservato, a un «carcere in grado di dare progettualità, lavorativa, formativa, culturale, e quindi esistenziale» corrispondono – come comprovato da innumerevoli studi – bassissimi tassi di recidiva, «e una bassa recidiva equivale a una società più sicura». La «qualità della carcerazione non è dunque una concessione “buonista”», ma il modo più efficace per soddisfare la domanda di sicurezza che il consorzio sociale si attende (Buccoliero, *Senza sbarre*, Einaudi, 2022).

Alla luce di tutto ciò, il sistema delle università pubbliche italiane è da tempo impegnato nella costruzione di un altro modello di carcere, accordato ai principi e agli ideali dalla nostra Costituzione, in particolare all’esigente imperativo del terzo comma dell’art. 27, secondo cui le pene «non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Sotto le insegne della Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari (CNUPP), infatti, più di 40 Atenei svolgono attività volte a garantire il diritto allo studio agli studenti detenuti, con oltre 1700 iscritti, dislocati in 107 istituti penitenziari.

Nel quadro nazionale, particolarmente significativa è l’esperienza maturata dalle Università di Firenze, Pisa, Siena e per Stranieri di Siena. I quattro Atenei, insieme alla Regione Toscana e al Provveditorato Regionale dell’Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l’Umbria, nel 2010 hanno firmato un protocollo



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

d'intesa (rinnovato nel corso degli anni, l'ultima volta il 15 novembre 2022) che ha portato alla creazione del "Polo universitario penitenziario della Toscana". Tale protocollo, a sua volta, rinvia a successivi accordi la definizione di elementi specifici riguardanti le attività del Polo regionale, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle sedi, le modalità di accesso e di svolgimento delle attività all'interno dei singoli istituti penitenziari.

In attuazione del protocollo toscano (e soprattutto – come meglio si dirà tra breve – dell'art. 19 della Legge sull'ordinamento penitenziario e dell'art. 44 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà), il 18 dicembre 2023 l'Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena e la Direzione della Casa di Reclusione di San Gimignano hanno sottoscritto – alla presenza del Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria – un **"Accordo di collaborazione per la gestione del Campus Universitario per studenti detenuti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano"**. Alla base di tale accordo vi è la condivisione di un'ambiziosa idea di fondo: ricreare, all'interno dell'Istituto, quel clima universitario pienamente immersivo che fa di Siena una città campus ideale, dove la sua Piazza, i chiostri e le vie sono la naturale estensione dei tradizionali luoghi di studio e apprendimento. La regola operativa che traduce questa idea in prescrizione è contenuta nell'**art. 5** che, rubricato sotto la dizione *"Organizzazione della vita detentiva in funzione dello studio"*, ai commi 2 e 3 così recita: **«Il regime che viene adottato è quello aperto**, con possibilità da parte degli studenti detenuti di studiare insieme nelle aule comuni. È favorita la frequentazione delle biblioteche e delle aule scolastiche anche in assenza di tutor o altro personale».

In conseguenza è intervenuta anche la modifica del Regolamento interno della Casa di reclusione di San Gimignano – approvato anche dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria – che all'art. 27 *bis* ha disciplinato in dettaglio il regime aperto all'interno delle due sezioni che costituiscono il Campus universitario.

In applicazione di quanto sopra, per la gran parte della giornata ai nostri studenti è stato consentito di circolare all'interno delle sezioni C e D, sede del Campus Universitario. Più in dettaglio, loro potevano autonomamente recarsi presso gli uffici del Campus per inviare – tramite l'Agente preposto – email ai docenti e agli uffici amministrativi dell'Università; incontrare i tutor; fruire delle risorse informatiche presenti nella sala computer per stampare materiali didattici, visionare la registrazione delle lezioni o, in alcuni casi, seguirle direttamente in *streaming*; studiare e confrontarsi con gli altri studenti in biblioteca, nelle camere di pernottamento e nei luoghi dedicati alla socialità.



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

In poco più di un anno, l'attuazione di questo modello organizzativo ha prodotto risultati in parte insperati e di cui siamo orgogliosi. Oggi, la Casa di Reclusione di San Gimignano è l'istituto penitenziario italiano con la più alta percentuale di persone detenute iscritte all'Università; nell'ultima sessione di aprile, tre di loro hanno brillantemente conseguito la laurea, ferma restando la piena consapevolezza che i frutti più preziosi delle attività svolte dall'Università e da tutto il personale dell'Istituto (Direzione, Educatori e Polizia penitenziaria) sono "invisibili", non direttamente misurabili in dati numerici o statistici.

A ciò si aggiunga, quale rilevantisimo effetto riflesso del clima positivo che si era riusciti a costruire, un generale miglioramento delle condizioni lavorative di tutte le figure professionali coinvolte nella realtà carceraria.

Ciononostante, la prosecuzione di questo percorso virtuoso si scontra ora contro un grave ostacolo: una **Circolare sulle "Modalità custodiali circuito Alta Sicurezza"**, emanata lo scorso 27 febbraio e firmata dal Direttore della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria presso il Ministero della Giustizia. Per una migliore comprensione del discorso che si sta conducendo, giova riportarne – *ad litteram* – alcuni passaggi:

- «La Direzione Generale dei detenuti e del trattamento [...] ha avuto modo di constatare l'adozione da parte di alcune Direzioni di modalità organizzative disallineate rispetto alle circolari in vigore che disciplinano le modalità custodiali del circuito penitenziario AS, [...] non perfettamente aderenti alle imprescindibili e primarie esigenze di sicurezza penitenziaria» (pag. I e II);
- «nel circuito Alta Sicurezza (A.S.1, A.S.2, A.S.3) viene attuato il regime penitenziario ordinario della "custodia chiusa", nel quale la permanenza al di fuori dalle camere di pernottamento è pari a otto ore e la vita detentiva è caratterizzata dall'apertura delle camere esclusivamente per assicurare a chi intenda parteciparvi lo svolgimento delle seguenti attività: a) fruizione della socialità esclusivamente in appositi locali comuni, siti nella sezione in cui è collocata la camera per il pernottamento; b) permanenza all'aria aperta; c) partecipazione ad attività trattamentali» (pag. IV);
- «per ciò che concerne la vita detentiva nelle "sezioni Alta Sicurezza" [dalle circolari è prevista una] modalità gestionale [...] caratterizzata dalla chiusura delle camere detentive» (pag. IV);
- «il regime penitenziario nelle sezioni Alta Sicurezza prevede [...] l'apertura delle stanze solo per assicurare, a chi intenda parteciparvi, lo svolgimento delle attività. In coerenza con il contenuto precettivo delle



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

richiamate circolari appare evidente che per il circuito AS non possano essere consentite libertà di movimento e aggregazione tipiche del modello custodiale aperto» (pag. IV);

- «In altri termini, l'apertura delle celle detentive nei circuiti AS assumerà sempre e comunque la connotazione di mezzo e non di fine, con la logica conseguenza che tutti gli operatori penitenziari dovranno porre ogni sforzo esigibile per evitare che le celle rimangano aperte. Ed invero, [...] non è prevista la libertà di movimento e di stazionamento dei ristretti all'interno della Sezione e, pertanto, le camere detentive e i locali comuni in cui si effettua la socialità dovranno rimanere chiusi» (pag. V);
- «le direzioni penitenziarie di istituti AS [...], adotteranno ogni iniziativa convergente a ripristinare l'assetto tradizionale del circuito dell'AS, secondo il modello organizzativo conforme alle circolari dianzi richiamate, in base alle quali è previsto che -al di là della permanenza fuori dalle camere detentive esclusivamente per consentire la partecipazione allo svolgimento, per un arco di tempo individuato ed organizzato, di determinate attività in comune e/o per attività trattamentale- i detenuti rimangano ubicati all'interno delle camere di pernottamento nell'arco della giornata» (pag. VI).

Balza agli occhi evidente, sin da una prima lettura di questi stralci della circolare, l'uso ripetuto, quasi ossessivo (alla maniera di un ostinato musicale), delle espressioni “custodia chiusa”, “modalità gestionale caratterizzata dalla chiusura delle camere detentive”, “le camere detentive e i locali comuni in cui si effettua la socialità dovranno rimanere chiusi”, “al di là della permanenza fuori dalle camere detentive esclusivamente per consentire la partecipazione allo svolgimento, per un arco di tempo individuato ed organizzato, di determinate attività i detenuti rimangano ubicati all'interno delle camere di pernottamento nell'arco della giornata”. In pratica e in breve, **i detenuti devono rimanere serrati all'interno delle loro celle** (sarebbe improprio continuare a chiamarle “camere di pernottamento”) **per non meno di sedici ore al giorno.**

È altamente significativo che all'indomani del 2024, anno record per numero di suicidi in carcere, la risposta delle Istituzioni penitenziarie sia stata l'indifferenziato ripristino in tutto il circuito AS del regime chiuso. Questo senza minimamente considerare che – secondo quanto documentato nel *“Focus suicidi e decessi in carcere anno 2024”* redatto dal Garante Nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale – **«le sezioni maggiormente interessate [da eventi suicidiari] sono quelle a custodia chiusa, con 64 casi (pari al 77,11%),** mentre in quelle a custodia aperta sono stati registrati 17 casi (pari al 20,49%) e 2 avvenuti in un luogo esterno dell'Istituto» (pag. 10).



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Risulta pertanto naturale domandarsi: quante altre vite umane dovranno essere sacrificate sull'altare di generiche e non meglio precisate «imprescindibili e primarie esigenze di sicurezza penitenziaria»?

Secondo il profondo convincimento di chi scrive, questo castigo nel castigo è disumano per i detenuti, peggiorativo delle condizioni lavorative degli stessi operatori penitenziari e controproducente sul piano della sicurezza sociale.

Inoltre, con altrettanta convinzione, si ritiene che il regime custodiale chiuso **non** debba trovare applicazione all'interno del "Campus Universitario per studenti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano".

In punto di diritto, a sostegno di quanto appena affermato, si osserva quanto segue:

- il **comma 6 dell'art. 19 della Legge 26 luglio 1975 n. 354** (*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*), così come sostituito dall'art. 11, comma 1, lett. h), n. 2 del D. Lgs. 2 ottobre 2018, n. 123, **dispone che «Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi universitari [...] attraverso convenzioni e protocolli d'intesa con istituzioni universitarie»;**
- i **commi 1, 2 e 4 dell'art. 44 del D.P.R. 30 giugno 2000 n. 230** (*Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà*), ulteriormente **precisano che «I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli studi. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorità accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni possibile aiuto e di sostenere gli esami»** (primo e secondo comma); **«I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati, ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali comuni»** (quarto comma);
- avvalendosi della prerogativa riconosciuta dall'art. 19 dalla Legge sull'Ordinamento penitenziario e dall'art. 44 del relativo Regolamento di esecuzione, **l'Università di Siena, l'Università per Stranieri di Siena e la Direzione della Casa di Reclusione di San Gimignano, il 18 dicembre 2023 hanno solennemente sottoscritto** – in occasione dell'inaugurazione dell'Anno Accademico penitenziario e alla presenza del Provveditore regionale dell'Amministrazione Penitenziaria – **un**



apposito “Accordo di collaborazione per la gestione del Campus Universitario per studenti detenuti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano”;

- oggetto di tale *Accordo*, si legge all’art. 1, è la definizione delle modalità organizzative relative alla «gestione del Campus universitario per studenti detenuti presso la Casa di reclusione di San Gimignano»;
- con specifico riferimento all’organizzazione della vita detentiva in funzione dello studio, **l’art. 5, comma 2 dell’Accordo espressamente prevede che «Il regime che viene adottato è quello APERTO, con possibilità da parte degli studenti detenuti di studiare insieme»,** per poi aggiungere, al comma 3, che è «favorita la frequentazione delle biblioteche e delle aule scolastiche anche in assenza di tutor o altro personale»;
- così facendo, sulla base di quanto previsto da una **legge (fonte primaria)** e da un **regolamento governativo (fonte secondaria)**, le parti stipulanti hanno concordemente definito le regole organizzative della vita detentiva da applicare all’interno delle sezioni in cui è ubicato il Campus Universitario per studenti detenuti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano;
- si tratta, quindi, di un **regime custodiale “speciale”** che, da un lato, è pienamente funzionale alle specifiche esigenze dello studio di livello universitario e, dall’altro, costituisce il giusto riconoscimento del carattere del tutto peculiare dell’esperienza pilota avviata nella Casa di Reclusione di San Gimignano con l’istituzione del Campus;
- il regime “ordinario” **non è applicabile** nelle sezioni in cui vige un differente regime derogatorio, “speciale”, definito – come nel caso di specie – attraverso convenzioni e/o accordi con le istituzioni universitarie ai sensi dell’art. 19 della Legge sull’Ordinamento penitenziario e dell’art. 44 del relativo Regolamento di esecuzione.

Di conseguenza, il contrasto tra la Circolare sulle modalità custodiali del circuito di Alta Sicurezza e l’Accordo di collaborazione per la gestione del Campus Universitario penitenziario di San Gimignano è – a ben vedere – soltanto apparente, giacché **differente** è il rispettivo **ambito di applicazione**: la Circolare si riferisce al regime custodiale ordinario delle sezioni del circuito AS, mentre l’Accordo – siglato



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

in forza della normativa legislativa e regolamentare – definisce i contenuti di un regime custodiale speciale, volto specificamente a regolamentare le modalità della vita detentiva nel Campus penitenziario di San Gimignano. Questa conclusione è, peraltro, supportata da diversi dati testuali della stessa Circolare. In particolare, là dove si legge che «nel circuito Alta Sicurezza [...] viene attuato il regime penitenziario ordinario della “custodia chiusa”» (pag. IV, 6° e 7° rigo). Non l’unico, si chiosa, ma quello **ordinario**, dando così per scontato che esso possa coesistere con altri regimi speciali, come quello legittimamente introdotto per il Campus di San Gimignano sulla base della normativa legislativa e regolamentare sopra richiamata.

Del resto, la Circolare in discorso, ove interpretata nel senso che l’unico regime applicabile nel circuito dell’Alta Sicurezza sia quello chiuso, anche in presenza di specifiche convenzioni o accordi con le istituzioni universitarie, sarebbe manifestamente **illegittima**. Essa, al pari di ogni altra circolare, non è una “fonte del diritto”, ma è solamente un “atto amministrativo”, interno all’Amministrazione che l’ha emanata. In quanto tale, non può in ogni caso mai contraddire a norme di legge (come l’art. 19 della Legge n. 354 del 1975) e regolamentari (come l’art. 44 del D.P.R. n. 230 del 2000), né frustrare l’esecuzione di accordi formalmente legittimati dalle suddette fonti del diritto (come l’*Accordo di collaborazione per la gestione del Campus Universitario per studenti detenuti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano*).

Tanto considerato, **SI CHIEDE alla Direzione della Casa di Reclusione di San Gimignano di voler dare puntuale esecuzione a quanto previsto dall’art. 5 dell’*Accordo di collaborazione per la gestione del Campus Universitario per studenti detenuti* e, conseguentemente, di voler procedere al ripristino del regime custodiale aperto nelle sezioni C e D, sedi del suddetto Campus.**

Siena, data della firma digitale

Prof. Roberto Di Pietra

Rettore dell’Università di Siena

Prof. Tomaso Montanari

Rettore dell’Università per Stranieri di Siena



**UNIVERSITÀ
DI SIENA
1240**

Prof. Gianluca Navone

Delegato del Rettore dell'Università di Siena per il Polo Universitario Penitenziario della Toscana

Prof.ssa Antonella Benucci

Delegata del Rettore dell'Università per Stranieri di Siena per il Polo Universitario Penitenziario

Si allega:

- Accordo di collaborazione per la gestione del Campus Universitario per studenti detenuti istituito presso la Casa di Reclusione di San Gimignano